Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 25 marzo 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2549.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Spagna, stipulato in Roma mediante scambio di note il 7 ottobre 1935, relativo all'applicazione dell'art. 8 del Trattato di commercio italo-spagnolo del 15 marzo 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197, convertito nella legge 3 giugno 1932, n. 967;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Spagna stipulato in Roma mediante scambio di note in data 7 ottobre 1935, per comprendere fra le dichiarazioni ufficiali di cui all'art. 8 del Trattato di commercio e di navigazione italo-spagnolo del 15 marzo 1932 i certificati di origine e di contingentamento per vini spagnuoli rilasciati dal « Sindicato Oficial de criadores exportadores de vinos de Jerez ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 91-bis. — MANCINI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 7 ottobre 1935.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza Vostra che il Governo italiano è d'accordo col Governo spagnolo di comprendere fra le dichiarazioni ufficiali di cui al primo comma dell'art. 8 della Convenzione di commercio e di navigazione stipulata fra l'Italia e la Spagna il 15 marzo 1932 anche i certificati di origine e di contingentamento per vini spagnoli rilasciati dal « Sindacato Oficial de criadores exportadores de vinos de Jerez ».

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

SUVICH.

A S. E. D. JUSTO GOMEZ OCERIN
Ambasciatore di Spagna in
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

EMBAJADA DE ESPANA en ITALIA
N. 144.

Roma, 7 de Octubre de 1935.

Senor Ministro,

Vuestra Excelencia ha tenido a bien comunicarme, en nombre del Gobierno italiano, con Nota de esta fecha, lo siguiente:

« Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que el Gobierno italiano està de acuerdo con el Gobierno espanol en incluir, entre las declaraciones Oficiales a que se refiere el parrafo primero del articulo 8 del Convenio de Comercio y Navegaciòn concertado entre Italia y Espana el 15 de Marzo le 1932, los certificados de origen y de contingentamiento para vinos espanoles expedidos por el *Sindicato Oficial de Criadores Exportadores de Vinos de Jerez* ».

Al agradecer a V. E., en nombre del Gobierno de la Repùblica, la referida notificaciòn, le ruego acepte, Senor Ministro, las seguridades de mi màs alta consideraciòn.

GOMEZ OCERIN

Excmo. Senor BENITO MUSSOLINI
Ministro de Negocios Extranjeros.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2550.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di riposo Alessandro Mussolini » con sede in S. Sofia (Forlì).

N. 2550. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di riposo Alessandro Mussolini », con sede in S. Sofia (Forlì), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 430.
Approvazione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2022, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 605, che autorizza un contributo di L. 3.000.000 a carico dello Stato nella spesa per il risanamento della città di Reggio Emilia;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano di risanamento del quartiere di Santa Croce, nonchè il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle Case popolari in località Tagliate, in dipendenza del piano di risanamento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia, nonchè il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle Case popolari in località detta « Tagliate » da ritenersi per ogni conseguente effetto piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare del piano, costituito da una planimetria generale in iscala 1:1000, da due piani parcellari in iscala 1:1000 e 1:500 e da due elenchi delle proprietà da espropriarsi, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione del piano si osserveranno le norme di cui ai seguenti articoli. I piani su indicati saranno prima della loro esecuzione sottoposti all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 3. — Allorquando il Comune deliberi di procedere all'esecuzione di una parte del piano, esso dovrà darne notifica ai proprietari degli stabili che dovranno venire espropriati per tale scopo e contemporaneamente dovrà invitarli a dichiarare entro un termine fissato dal podestà se o meno intendano essi stessi addivenire alla ricostruzione della loro proprietà (singolarmente se proprietari dell'intera zona da sistemare o riuniti in consorzio) secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune potrà stabilire di caso in caso, nonchè secondo il piano finanziario che il Comune avrà formato per attuare le singole parti del piano stesso.

Tale disposizione non si applica ai casi nei quali fossero già intervenuti accordi per l'esecuzione del piano, che avessero riportata la superiore approvazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Reggio Emilia in seguito a richiesta del comune di Reggio, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 2 delle presenti norme, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Reggio, e determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 delle presenti norme.

Art. 6. — Per l'attuazione del piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Croce e della strada di accesso alla « Tagliate » è consentito al comune di Reggio nell'Emilia di imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui, che siano avvantaggiati dall'attuazione del piano suddetto i contributi stabiliti dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale approvata con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Resta in ogni caso esclusa l'applicazione del contributo di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico sulla finanza locale per le opere pubbliche per le quali sia stato riscosso l'altro particolare contributo ai sensi degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7. — La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Reggio dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione del piano di risanamento che saranno compiute nel termine di cui al successivo art. 9, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalla sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 8. — Per quanto non è previsto o modificato con le presenti norme avranno vigore per quanto applicabili la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 9. — Per l'esecuzione del piano di risanamento è assegnato al Comune il termine di anni sei a decorrere dalla pubblicazione del decreto di approvazione, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di sei anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano, dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedono la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo dell'indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 10. — Le varianti al piano di risanamento che si rendessero necessarie durante l'esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto previe pubblicazioni e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 431.

Istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Regio Consolato generale in Tangeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È istituito temporaneamente fino e non oltre il 31 dicembre 1936-XV, presso il Nostro Consolato generale in Tangeri un posto di console aggiunto con l'assegno annuo lordo di lire 60.000 aumentato del 30 %.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 432.

Modificazioni al R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, quale risulta modificato dal R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 37;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 2 del R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) 0,25 di punto per ogni mese o frazione di mese trascorso in Eritrea e Somalia, dal 3 ottobre 1935 in poi ».

Art. 2.

L'art. 10 del medesimo R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello, per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, a scelta ordinaria od a scelta speciale, o per essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, per quelli di ammissione all'istituto superiore di guerra, o per quelli di avanzamento a scelta speciale, deve aver riportato i seguenti punti minimi totali, derivanti dalla somma dei punti parziali di cui ai precedenti articoli:

A) Per il capitano di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, o per quelli di ammissione all'istituto superiore di guerra, od agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . punti 55

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 55

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria richiede, almeno . . . . . » 45

B) Per il capitano dei ruoli di mobilitazione, la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno. » 40

C) Per il maggiore di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno. . . . » 60

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 60

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno . . . . . punti 55

D) Per il maggiore del ruolo di mobilitazione:

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . » 45

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 45

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità, richiede, almeno. . . . . » 40

E) Per il tenente colonnello di tutte le armi e corpi:

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno . . . . . » 55

Per i capitani delle varie armi e corpi, che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918, si applica, ai punti di cui al presente articolo, un coefficiente di riduzione diminuendo i punti stessi di 1/9, senza tener conto delle eventuali frazioni.

Ai capitani delle varie armi e corpi che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918, si applicano le disposizioni appresso indicate per i capitani che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918.

Per i capitani che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918, il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, degli articoli precedenti. Per detti ufficiali:

la designazione per l'ammissione all'istituto superiore di guerra od agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . punti 35

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 35

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria richiede, almeno . . . . . » 30

Per i maggiori e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1916 o nell'anno 1917 o nel primo semestre dell'anno 1918 si applica, ai punti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), un coefficiente di riduzione diminuendo i punti stessi come segue, senza tener conto delle eventuali frazioni:

1/10 per i maggiori e i tenenti colonnelli che hanno iniziato il servizio militare nel 1916;

1/7 per i maggiori e i tenenti colonnelli che hanno iniziato il servizio militare nel 1917;

1/5 per i maggiori e i tenenti colonnelli che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre del 1918.

Per i maggiori ed i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918 oppure che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918, il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, degli articoli precedenti. Per detti ufficiali i punti minimi totali sono così stabiliti:

1° Per il maggiore di tutte le armi e corpi:

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . punti 40

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 40

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno . . . . . » 35

2° Per il tenente colonnello di tutte le armi e corpi:

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno . . . . . » 40

Per i capitani ed i maggiori del ruolo di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918 oppure che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918, i punti minimi totali sono così stabiliti:

1° Per i capitani:

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno . . . . punti 28

2° Per i maggiori:

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . » 35

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno . . . . » 35

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno . . . . » 32

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV.

Approvazione dello statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, che istituisce l'Azienda Carboni Italiani;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito statuto, col quale sono regolati l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV
Registro 1 Corporazioni, foglio n. 210.

Statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).

TITOLO I. — *Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.*

Art. 1. — L'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.) è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2. — L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la produzione e il consumo del carbone fossile nazionale.

Essa, pertanto, può:

a) assumere partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere carbonifere nel Regno;

b) chiedere per sè o per Società da essa o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e concessioni di giacimenti carboniferi a norma della legge 29 luglio 1927, n. 1443; procedendo anche direttamente a lavori di ricerca e di coltivazione;

c) concedere con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni o sussidi alle società carbonifere di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurare lo sviluppo tecnico ed economico delle lavorazioni;

d) costituire, e anche esercire direttamente, agenzie di vendita del carbone prodotto dalle miniere in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata.

Art. 3. — Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare comunque connessa od attinente allo scopo per il quale l'Azienda è costituita.

Art. 4. — L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici tanto nel Regno quanto nelle Colonie e nei possedimenti italiani all'Estero.

TITOLO II. — *Patrimonio.*

Art. 5. — Il capitale dell'Azienda è di lire 50.000.000, fornito come segue:

a) dal Tesoro dello Stato. . . . . L. 36.000.000
b) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . » 5.000.000
c) dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale . . . . » 5.000.000
d) dalle Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » 1.000.000
e) dalla Riunione Adriatica di Sicurtà . . . » 3.000.000

Gli Enti come sopra partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III. — *Organi dell'Azienda.*

Art. 6. — Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV. — *Presidente.*

Art. 7. — Il presidente dell'Azienda è nominato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, col decreto del Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 8. — Al presidente spettano:

a) la sorveglianza su tutto l'andamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) l'iniziativa e le proposte di qualsiasi affare;

c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

Art. 9. — La firma degli atti dell'Azienda di qualunque natura spetta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, autorizzare alla firma di taluni atti, direttori e altri funzionari dell'Azienda, determinandone le condizioni e modalità.

Art. 10. — Il presidente, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal vice presidente. Questi è scelto fra i componenti il Consiglio di amministrazione, ed è nominato con lo stesso decreto, col quale sono nominati i consiglieri.

Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

TITOLO V. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Capo del Governo, è composto di sette membri, tra i quali sono da comprendersi un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere, uno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed un rappresentante degli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione partecipanti al capitale dell'Azienda, designati rispettivamente dal Ministro per le comunicazioni, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dai suddetti Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del quadriennio, si provvederà, per il restante periodo, alla surrogazione del consigliere o dei consiglieri mancanti, in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina e revoca il personale, compresi direttori, procuratori e institori;

b) delibera il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi dell'Azienda;

c) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;

d) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui all'art. 2 del presente statuto, ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto o l'esecuzione di qualsiasi operazione, sia con privati sia con le amministrazioni pubbliche e private;

e) transige e compromette le controversie;

f) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative e qualsiasi altra operazione ipotecaria;

g) autorizza le erogazioni sul fondo concesso in forza dell'articolo 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406;

h) predispone, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere;

i) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

l) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente. Il Consiglio potrà altresì costituire dei comitati per lo studio e l'esame di questioni tecniche relative ai compiti dell'Azienda, chiamando a farne parte anche estranei al Consiglio stesso.

I regolamenti di cui alla lettera b) saranno approvati con decreto del Ministro per le Corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

TITOLO VI. — *Convocazione e adunanze del Consiglio di amministrazione.*

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi eccezionali e urgenti, con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente; in assenza dal vice-presidente, ed infine dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove.

Art. 14. — Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle eventuali spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 15. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro consiglieri.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VII. — *Collegio dei sindaci.*

Art. 16. — Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII. — *Bilancio.*

Art. 17. — L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 18. — Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al Collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci e al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere inviato entro un mese dalla sua approvazione al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406.

Art. 19. — Accertato l'utile netto dell'Azienda, sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento per il fondo di riserva ordinario.

La somma residuale sarà devoluta proporzionalmente ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Non si farà luogo al prelevamento di cui al primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI

(684)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 39 posti di aiuto assistente del Reale Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, con il quale è stato bandito il concorso per esami a 39 posti di aiuto assistente in prova del Reale Corpo del Genio civile;

Visti gli atti rimessi dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1935 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per la nomina di 39 aiuto assistente del Reale Corpo del Genio civile.

1. Ianutolo Dmone Alberto, punti 18,00 su 20.
2. Rossi Mario di Vittorio, punti 17,92 su 20, ex combattente in servizio dal 1° luglio 1925.
3. Lenzi Mario, punti 17,83 su 20.
4. Casali Geo, punti 17,63 su 20.
5. Severini Antonio, punti 17,50 su 20.
6. Digesù Pasquale, punti 17,40 su 20.
7. Moscadelli Francesco, punti 17,33 su 20.
8. Arena Antonio, punti 17,18 su 20.
9. Laudisio Enea, punti 17,10 su 20.
10. Cuomo Umberto, punti 17,05 su 20.
11. Panzone Antonio, punti 17,00 su 20.
12. Brindisi Vincenzo, punti 16,97 su 20.
13. Vendruscolo Attilio, punti 16,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
14. Della Corte Pasquale, punti 16,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
15. Potenza Gennaro, punti 16,88 su 20.
16. Fino Nicodemo, punti 16,83 su 20.
17. Ferrara Alberto, punti 16,78 su 20.
18. Endrizzi Guido, punti 16,75 su 20.
19. Perrotta Vincenzo, punti 16,73 su 20.
20. Garro Francesco, punti 16,70 su 20.
21. Bonucelli Antonio, punti 16,57 su 20, un anno di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.
22. Manna Nicola, punti 16,57 su 20.
23. Jacopini Nello, punti 16,52 su 20.
24. Corti Guido, punti 16,50 su 20.
25. Borra Giuseppe, punti 16,48 su 20, ex combattente in servizio dal 5 novembre 1931.
26. Leoncini Marcello, punti 16,48 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
27. Ialongo Saturnino, punti 16,48 su 20, ufficiale di complemento.
28. Crema Ferdinando, punti 16,48 su 20.
29. Terziani Francesco, punti 16,43 su 20.
30. Cammarata Antonino, punti 16,40 su 20.
31. Moro Alberto, punti 16,35 su 20.
32. Panzera Francesco, punti 16,25 su 20.
33. Santilli Felice, punti 16,20 su 20.
34. Scicchitano Evelino, punti 16,15 su 20.
35. Renucci Aldo, punti 16,12 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
36. Franzese Vincenzo, punti 16,12 su 20.
37. Giannoni Luigi, punti 16,05 su 20, orfano di guerra.
38. Albanese Domenico, punti 16,03 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio.
39. Pasut Antonio, punti 16,03 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato.
40. Caridi Carmelo, punti 16,00 su 20.
41. Guerresi Agostino, punti 15,83 su 20.
42. Donadio Matteo, punti 15,82 su 20.
43. Acanfora Salvatore, punti 15,75 su 20, inscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, in servizio dal 1° agosto 1926.
44. Sicoli Raffaele, punti 15,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
45. Palmieri Francesco, punti 15,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato.
46. Falconi Roberto, punti 15,75 su 20, nato il 25 gennaio 1902.
47. Spezia Guglielmo, punti 15,75 su 20, nato il 26 ottobre 1907.
48. Capua Pasquale, punti 15,73 su 20, ex combattente, croce di guerra.
49. Domeneghetti Marco, punti 15,73 su 20.
50. Innocente Vincenzo, punti 15,68 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
51. Sofia Sebastiano, punti 15,68 su 20, nato il 10 settembre 1900.
52. Roccella Giuseppe, punti 15,68 su 20, nato il 13 agosto 1907.
53. Aragona Francesco, punti 15,67 su 20.
54. Romeo Umberto, punti 15,66 su 20, ufficiale di complemento.
55. Monti Federico, punti 15,66 su 20, coniugato con un figlio.
56. Guaitoli Policarpo, punti 15,66 su 20, celibe.
57. De Francesco Michele, punti 15,65 su 20.
58. Paganini Cristiano, punti 15,58 su 20, iscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
59. Saverino Renato, punti 15,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con quattro figli.
60. Rossi Mario di Eugenio, punti 15,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
61. Mirabella Pietro, punti 15,58 su 20, nato il 5 dicembre 1902.
62. Villani Gerardo, punti 15,58 su 20, nato il 24 maggio 1903.
63. Frascaroli Giovanni, punti 15,55 su 20.
64. Lavornia Luigi, punti 15,53 su 20, ufficiale di complemento.
65. Laudati Fabio, punti 15,53 su 20.
66. Cianciotta Arturo, punti 15,50 su 20, ex combattente, croce di guerra.
67. Guarino Amato Francesco, punti 15,50 su 20, ex combattente iscritto al P. N. F. dal 28 aprile 1921, in servizio dal 1° gennaio 1925.
68. Caruso Eraldo, punti 15,50 su 20, ufficiale di complemento.
69. Bernasconi Giuseppe, punti 15.50 su 20, nato il 7 febbraio 1902.
70. Bianchin Guido, punti 15,50 su 20, nato il 6 luglio 1903.
71. Occhialini Antonio, punti 15,50 su 20, nato il 4 gennaio 1907.
72. Aletti Giuseppe, punti 15,50 su 20, nato il 6 luglio 1907.
73. Catena Libero, punti 15,50 su 20, nato il 10 aprile 1909.
74. Napoli Giuseppe, punti 15,50 su 20, nato il 19 marzo 1910.
75. Giannatiempo Nicola, punti 15,46 su 20.
76. Pompili Orlando, punti 15,42 su 20, vedovo con un figlio.
77. Salvini Ettore, punti 15,42 su 20, celibe.
78. Pontillo Antonio, punti 15,41 su 20, ufficiale di complemento.
79. Boato Angelo, punti 15,41 su 20.
80. Festa Giovanni, punti 15,40 su 20.
81. Teodosio Guido, punti 15,33 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato il 2 febbraio 1904.
82. De Bonis Emanuele, punti 15,33 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato l'8 settembre 1904.
83. Cigheri Vinicio, punti 15,33 su 20, coniugato, nato il 28 febbraio 1906.
84. Sollazzo Emilio, punti 15,33 su 20, coniugato, nato il 26 luglio 1909.
85. Caminoli Mario, punti 15,31 su 20, iscritto al P. N. F. dal 26 giugno 1922, in servizio dal 1° ottobre 1933.
86. Pastore Paolo, punti 15,31 su 20.
87. Schembri Baldassarre, punti 15,25 su 20, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 20 agosto 1922, in servizio dal 10 gennaio 1925.
88. Corrado Gaetano, punti 15,25 su 20, ufficiale di complemento.
89. Bonifacino Francesco, punti 15,25 su 20.
90. Gagliardi Giuseppe, punti 15,22 su 20.
91. Bocchetta Mario, punti 15,18 su 20.
92. Maltoni Secondo, punti 15,17 su 20, ex combattente, invalido di guerra.
93. Scarantino Eusebio, punti 15,17 su 20, nato il 14 ottobre 1900.
94. Munizzi Giulio, punti 15,17 su 20, nato il 16 gennaio 1914.
95. Gregoraci Liberato, punti 15,13 su 20, coniugato con un figlio.
96. Stella Croce, punti 15,13 su 20, nato il 15 novembre 1904.
97. Ciccone Dante, punti 15,13 su 20, nato il 5 agosto 1908.
98. Pellicori Alboino, punti 15,13 su 20, nato il 24 febbraio 1912.
99. Borgia Aldo, punti 15,08 su 20, orfano di guerra.
100. Porzia Giuseppe, punti 15,08 su 20, ex combattente, in servizio dal 1° aprile 1926.
101. Muraro Giovanni, punti 15,08 su 20, iscritto al P. N. F. dal 30 giugno 1921.
102. Rigano Giovanni, punti 15,08 su 20, nato il 6 ottobre 1904.
103. Banti Oreste, punti 15,08 su 20, nato il 5 gennaio 1916.
104. Caltabiano Giuseppe, punti 15,02 su 20, ex combattente.
105. Scavo Antonino, punti 15,02 su 20.
106. Melita Giuseppe, punti 15.00 su 20, orfano di guerra, iscritto al P. N. F. dal 30 dicembre 1920, in servizio dal 1° gennaio 1925.
107. Panebianco Francesco, punti 15,00 su 20, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra, guardiano di bonifica dal 1° settembre 1920.
108. Fanuele Camillo, punti 15,00 su 20, iscritto al P. N. F. dal 15 gennaio 1921, in servizio dal 25 aprile 1930, coniugato.
109. Prato Luigi, punti 15,00 su 20, iscritto al P. N. F. dal 26 agosto 1922, in servizio dal 23 settembre 1929.
110. Salbitani Mario, punti 15,00 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
111. Aiossa Umberto, punti 15,00 su 20, nato il 19 ottobre 1900.
112. Monti Vincenzo, punti 15,00 su 20, nato il 15 settembre 1903.
113. Canti Edoardo, punti 15,00 su 20, nato il 19 dicembre 1909.
114. Pecorella Santo, punti 15.00 su 20, nato il 2 gennaio 1910.
115. Citrigno Giuseppe, punti 15.00 su 20, nato il 13 aprile 1915.
116. Calapso Riccardo, punti 14,98 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
117. De Santis Giuseppe, punti 14,98 su 20.
118. Spadaro Ernesto, punti 14,92 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° settembre 1922, in servizio dal 1° luglio 1926.
119. Musso Bartolomeo, punti 14,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
120. Mastrangelo Giovanni, punti 14,92 su 20, ufficiale di complemento, nato il 27 ottobre 1910.
121. Abussi Luigi, punti 14,92 su 20, ufficiale di complemento, nato il 27 settembre 1911.
122. Di Palma Felice, punti 14,92 su 20, coniugato con due figli

123. Iannuzzi Achille, punti 14,92 su 20, nato il 14 ottobre 1904.
124. Orlando Antonino, punti 14,92 su 20, nato il 13 giugno 1905.
125. Patitucci Salvatore, punti 14,92 su 20, nato il 13 febbraio 1907.
126. Villa Mario, punti 14,87 su 20, iscritto al P. N. F. dal 2 settembre 1922.
127. Pellegrini Arturo, punti 14,87 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
128. Rosso Carlo, punti 14,87 su 20.
129. Fortini Ruggero, punti 14,83 su 20, figlio di invalido di guerra.
130. Mancini Giuseppe, punti 14,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato il 28 aprile 1905.
131. Tagliabue Mosè, punti 14,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato il 2 giugno 1906.
132. Castelli Francesco, punti 14,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, nato il 18 marzo 1913.
133. Pederzoli Angelo, punti 14,83 su 20, nato il 1° ottobre 1908.
134. Santoni Alfredo, punti 14,83 su 20, nato il 20 aprile 1912.
135. Giannini Nicola, punti 14,80 su 20, ex combattente, medaglia d'argento al valor militare, iscritto al P. N. F. dal 27 agosto 1922, in servizio dal 1° luglio 1924.
136. Ermacora Egidio, punti 14,75 su 20, ex combattente, medaglia d'argento al valor militare, in servizio dal 1° febbraio 1929.
137. Stella Antonino, punti 14,75 su 20, ex combattente, croce di guerra, in servizio dal 1° giugno 1926.
138. Soldano Michele, punti 14,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
139. Di Falco Renato, punti 14,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
140. Salvati Corradino, punti 14,75 su 20.
141. Calascibetta Accursio, punti 14,70 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
142. Graziani Domenico, punti 14,70 su 20.
143. Velardi Giuseppe, punti 14,66 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
144. Squadrilli Carlo, punti 14,66 su 20.
145. Carella Francesco, punti 14,63 su 20, ex combattente, croce di [illegible]
[illegible] Vincenzo, punti 14,63 su 20, oltre un anno di lodevole [illegible] Amministrazione dei lavori pubblici.
[illegible] atore Silvio, punti 14,63 su 20.
[illegible] si Vittorio, punti 14,60 su 20, ex combattente, in servizio [illegible] sto 1925.
149. Rossi Vittorio, punti 14,58 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° gennaio 1920.
150. Ostuni Francesco, punti 14,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con tre figli.
151. Pizzonia Giuseppe, punti 14,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
152. Posta Mario, punti 14,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio.
153. Mancusi Antonio, punti 14,58 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
154. Amodeo Santo, punti 14,58 su 20, ufficiale di complemento.
155. Paoletti Aquilino, punti 14,58 su 20.
156. Cogorno Luigi, punti 14,55 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1921, in servizio dal 3 settembre 1929.
157. Fantini Domenico, punti 14,55 su 20.
158. Amendola Giuseppe, punti 14,50 su 20, invalido di guerra, ex combattente, in servizio dal 30 marzo 1926.
159. Chianello Francesco, punti 14,50 su 20, ex combattente in servizio dal 1° aprile 1925, coniugato con tre figli.
160. Ruiu Pietro, punti 14,50 su 20, iscritto al P. N. F. dal 6 maggio 1921, in servizio dal settembre 1925, celibe.
161. Reverberi Remo, punti 14,50 su 20, nato il 12 giugno 1904.
162. Laudani Francesco, punti 14,50 su 20, nato il 7 luglio 1905.
163. Quaranta Filippo, punti 14,50 su 20, nato il 3 agosto 1912.
164. Scarantino Giuseppe, punti 14,45 su 20, ex combattente, in servizio dal 1° novembre 1925.
165. Sfalanga Liborio, punti 14,42 su 20, figlio di invalido di guerra.
166. Cordio Paolo, punti 14,42 su 20.
167. Mioni Vincenzo, punti 14,41 su 20, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1920, servizio dal 1° giugno 1926.
168. Toffano Alessandro, punti 14,40 su 20, orfano di guerra.
169. Linardi Linardo, punti 14,38 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° settembre 1922.
170. Brunello Giovanni, punti 14,36 su 20.
171. Castellaneta Vittorio, punti 14,35 su 20, ex combattente, in servizio dal 1° febbraio 1932, ufficiale di complemento.
172. Della Monica Vincenzo, punti 14,35 su 20, ex combattente, in servizio dal 16 aprile 1926.
173. Russo Salvatore, punti 14,33 su 20, ufficiale di complemento.
174. Panebarco Domenico, punti 14,33 su 20.
175. Lingria Antonio, punti 14,32 su 20.
176. Ardito Vito, punti 14,30 su 20, orfano di guerra.
177. Colosimo Antonio, punti 14,30 su 20.
178. Rago Nicola, punti 14,25 su 20, ex combattente, croce di guerra al valor militare.
179. Ocello Oreste, punti 14,25 su 20, ex combattente, croce di guerra, in servizio dal 1° aprile 1926, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio.
180. Ficara Giuseppe, punti 14,25 su 20, ex combattente, croce di guerra, iscritto al P. N. F. dal 15 agosto 1922, in servizio dal 1° novembre 1933, ufficiale di complemento.
181. Valenza Francesco, punti 14,25 su 20, ex combattente, in servizio dal 26 agosto 1925, coniugato con tre figli, nato il 5 maggio 1893.
182. Ambruosi Francesco, punti 14,25 su 20, ex combattente, in servizio dal 16 luglio 1926, coniugato con tre figli, nato l'11 maggio 1896.
183. Del Vecchio Lorenzo, punti 14,25 su 20, iscritto al P. N. F. dal 10 luglio 1922, in servizio dal 5 marzo 1926.
184. Patella Francesco, punti 14,25 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
185. Fornara Mario, punti 14,25 su 20.
186. Benazzolli Edgardo, punti 14,18 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° agosto 1922.
187. Calò Pasquale, punti 14,17 su 20.
188. Rizzuti Antonio, punti 14,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 28 luglio 1893.
189. Potenza Francesco, punti 14,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 30 giugno 1903.
190. Sarrica Michele, punti 14,08 su 20, nato il 10 febbraio 1902.
191. Nota Giovanni, punti 14,08 su 20, nato il 7 ottobre 1904.
192. Bonfoco Enrico, punti 14,00 su 20, ex combattente, invalido di guerra, iscritto al P. N. F. dal 25 giugno 1921.
193. Palazzo Antonio, punti 14,00 su 20, ex combattente, iscritto al P. N. F. dall'8 maggio 1921, in servizio dal 5 gennaio 1926, coniugato con sei figli.
194. Rossi Ernesto, punti 14,00 su 20, ex combattente, in servizio dal 20 marzo 1926, celibe, nato il 25 marzo 1899.
195. Amodio Riccardo, punti 14,00 su 20, iscritto al P. N. F. dal 17 febbraio 1922, in servizio dal 24 luglio 1926, celibe, nato il 20 settembre 1906.
196. Pagliara Francesco, punti 13,92 su 20, ex combattente, croce di guerra, in servizio dal 27 agosto 1925.
197. Mastrogiovanni Andrea, punti 13,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
198. Calcagnini Mario, punti 13,92 su 20.
199. Mercaldo Mario, punti 13,82 su 20, ex combattente, in servizio dal 1° agosto 1925.
200. Corallo Giuseppe, punti 13,75 su 20, ex combattente, croce di guerra, iscritto al P. N. F. dal 21 aprile 1922.
201. Avallone Valentino, punti 13,75 su 20, ex combattente, in servizio dal 1° luglio 1925, coniugato con due figli.
202. Minicucci Santo, punti 13,75 su 20, iscritto al P. N. F. dal 23 aprile 1920, in servizio dal 5 marzo 1926, coniugato con un figlio.
203. Adamo Vincenzo, punti 13,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 3 novembre 1905
204. Saverino Gustavo, punti 13,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 22 marzo 1907.
205. Rotundo Roberto, punti 13,67 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli.
206. Panetta Antonio, punti 13,67 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
207. Campolmi Lorenzo, punti 13,60 su 20.
208. Parlapiano Gaetano, punti 13,58 su 20.
209. Celentano Giovanni, punti 13,53 su 20.
210. Veneziani Michele, punti 13,50 su 20, ex combattente, in servizio dal 10 agosto 1925, croce di guerra.
211. Ammirata Giovanni, punti 13,50 su 20, ex combattente, in servizio dal 27 agosto 1925, ufficiale di complemento.
212. Parisi Carmelo, punti 13,50 su 20, ex combattente, in servizio dal 26 gennaio 1926, coniugato con sette figli.
213. Milioni Giuseppe, punti 13,50 su 20, iscritto al P. N. F. dal 1° gennaio 1922, in servizio dal 17 settembre 1925, coniugato con tre figli.
214. Papi Tommaso, punti 13,50 su 20, ex combattente, in servizio dal 21 aprile 1934, nato il 3 marzo 1896.
215. Maione Giovanni, punti 13,50 su 20, ex combattente, in servizio dal 27 settembre 1926, nato il 21 novembre 1900.

216 Leoni Domenico, punti 13,42 su 20, iscritto al P. N. F. dal 13 aprile 1921.
217. Madrigrano Giuseppe, punti 13,25 su 20, ex combattente, in servizio dal 5 marzo 1925.
218. Basso Arcangelo, punti 13,25 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato.
219. Vigato Gino, punti 13,25 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
220. Pappalardo Armando, punti 13,25 su 20, ufficiale di complemento.
221. Magarò Alfredo, punti 13,25 su 20.
222. Milite Tommaso, punti 13,17 su 20.

Art. 2. — I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso in parola:

1. Ianutolo Dmone Alberto.
2. Rossi Mario di Vittorio, ex combattente, in servizio dal 1° luglio 1925.
3. Lenzi Mario.
4. Casali Geo.
5. Severini Antonio.
6. Di Gesù Pasquale.
7. Moscadelli Francesco.
8. Arena Antonio.
9. Laudisio Enea.
10. Cuomo Umberto.
11. Panzone Antonio.
12. Brindisi Vincenzo.
13. Vendruscolo Attilio.
14. Della Corte Pasquale.
15. Potenza Gennaro.
16. Fino Nicodemo.
17. Ferrara Alberto.
18. Endrizzi Guido.
19. Perrotta Vincenzo.
20. Borra Giuseppe, ex combattente, in servizio dal 5 novembre 1931.
21. Acanfora Salvatore, iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, in servizio dal 1° agosto 1926.
22. Guarino Amato Francesco, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 28 aprile 1921, in servizio dal 1° gennaio 1925.
23. Schembri Baldassarre, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 20 agosto 1922, in servizio dal 10 gennaio 1925.
24. Maltoni Secondo, ex combattente, invalido di guerra.
25. Panebianco Francesco, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra, guardiano di bonifica dal 1° settembre 1920.
26. Giannini Nicola, ex combattente, medaglia d'argento al valor militare, iscritto al P. N. F. dal 27 agosto 1922, in servizio dal 1° luglio 1924.
27. Fossi Vittorio, ex combattente, in servizio dal 17 agosto 1925.
28. Amendola Giuseppe, ex combattente, invalido di guerra, in servizio dal 30 marzo 1926.
29. Chianello Francesco, ex combattente, in servizio dal 1° aprile 1925, coniugato con tre figli.
30. Scarantino Giuseppe, ex combattente, in servizio dal 1° novembre 1925.
31. Valenza Francesco, ex combattente, in servizio dal 26 agosto 1925, coniugato con tre figli.
32. Bonfoco Enrico, ex combattente, invalido di guerra, iscritto al P. N. F. dal 25 giugno 1921.
33. Palazzo Antonio, ex combattente, iscritto al P. N. F. dall'8 maggio 1921, in servizio dal 5 gennaio 1926.
34. Pagliaro Francesco, ex combattente, croce di guerra, in servizio dal 27 agosto 1925.
35. Mercaldo Mario, ex combattente, in servizio dal 1° agosto 1925.
36. Avallone Valentino, ex combattente, in servizio dal 1° luglio 1925, coniugato con due figli.
37. Ammirata Giovanni ex combattente, in servizio dal 27 agosto 1925, ufficiale di complemento.
38. Veneziani Michele, ex combattente, in servizio dal 10 agosto 1925.
39. Madrignano Giuseppe, ex combattente, in servizio dal 5 marzo 1925.

Art. 3. — I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine che segue:

1. Garro Francesco.
2. Bonucelli Antonino.
3. Manna Vittorio.
4. Jacopini Nello.
5. Corti Guido.
6. Leoncini Marcello.
7. Ialongo Saturnino.
8. Crema Ferdinando.
9. Terziani Francesco.
10. Cammarata Antonino.
11. Moro Alberto.
12. Panzera Francesco.
13. Santilli Felice.
14. Sicchittano Evelino.
15. Renucci Aldo.
16. Franzese Vincenzo.
17. Giannoni Luigi.
18. Albanese Domenico.
19. Pasut Antonio.
20. Caridi Carmelo.
21. Guerresi Agostino.
22. Donadio Matteo.
23. Sicoli Raffaele.
24. Palmieri Francesco.
25. Falconi Roberto.
26. Spezia Guglielmo.
27. Capua Pasquale.
28. Domeneghetti Marco.
29. Innocente Vincenzo.
30. Sofia Sebastiano.
31. Roccella Giuseppe.
32. Aragona Francesco.
33. Romeo Umberto.
34. Monti Federico.
35. Guaitoli Policarpo.
36. De Francesco Michele.
37. Paganini Cristiano.
38. Saverino Renato.
39. Rossi Mario di Eugenio.
40. Mirabella Pietro.
41. Villani Gerardo.
42. Frascaroli Giovanni.
43. Lavornia Luigi.
44. Laudati Fabio.
45. Gianciotta Arturo.
46. Caruso Eraldo.
47. Bernasconi Giuseppe.
48. Bianchin Guido.
49. Occhialini Antonio.
50. Aletti Giuseppe.
51. Catena Libero.
52. Napoli Giuseppe.
53. Giannatiempo Nicola.
54. Pompili Orlando.
55. Salvini Ettore.
56. Pontillo Antonio.
57. Boato Angelo.
58. Festa Giovanni.
59. Teodosio Guido.
60. De Bonis Emanuele.
61. Cigheri Vinicio.
62. Sollazzo Emilio.
63. Caminoli Mario.
64. Pastore Paolo.
65. Corrado Gaetano.
66. Bonifacino Francesco.
67. Gagliardi Giuseppe.
68. Bocchetta Mario.
69. Scarantino Eusebio.
70. Munizzi Giulio.
71. Gregoraci Liberato.
72. Stella Croce.
73. Ciccone Dante.
74. Pellicori Alboino.
75. Borgia Aldo.
76. Porzia Giuseppe.
77. Murano Giovanni.
78. Rigano Giovanni.
79. Banti Oreste.
80. Caltabiano Giuseppe.
81. Scavo Antonino.
82. Melita Giuseppe.
83. Fanuele Camillo.
84. Prato Luigi.
85. Salbitani Mario.
86. Aiossa Umberto.
87. Monti Vincenzo.
88. Canti Edoardo.
89. Pecorella Santo.
90. Citrigno Giuseppe.
91. Calapso Riccardo.
92. De Santis Giuseppe.
93. Spadaro Ernesto.
94. Musso Bartolomeo.
95. Mastrangelo Giovanni.
96. Abussi Luigi.
97. Di Palma Felice.
98. Iannuzzi Achille.
99. Orlando Antonino.
100. Patitucci Salvatore.
101. Villa Mario.
102. Pellegrini Arturo.
103. Rosso Carlo.
104. Fortini Ruggero.
105. Mancini Giuseppe.
106. Tagliabue Mosè.
107. Castelli Francesco.
108. Pederzoli Angelo.
109. Santoni Alfredo.
110. Ermacora Egidio.
111. Stella Antonino.
112. Soldano Michele.
113. Di Falco Renato.
114. Salvati Corradino.
115. Calascibetta Accurzio.
116. Graziano Domenico.
117. Velardi Giuseppe.
118. Squadrilli Carlo.
119. Carella Francesco.
120. Gioioso Vincenzo.
121. Liberatore Silvio.
122. Rossi Vittorio.
123. Ostuni Francesco.
124. Pizzonia Vincenzo.
125. Posta Mario.
126. Mancusi Antonio.
127. Amodeo Santo.
128. Paoletti Aquilino.
129. Cogorno Luigi.
130. Fantini Domenico.
131. Ruiu Pietro.
132. Reverberi Remo.
133. Laudani Francesco.
134. Quaranta Filippo.
135. Sfalanga Liborio.
136. Cordio Paolo.
137. Mioni Vincenzo.
138. Toffano Alessandro.
139. Linardi Linardo.
140. Brunello Giovanni.
141. Castellaneta Vittorio.
142. Della Monica Vincenzo.
143. Russo Salvatore.
144. Panebarco Domenico.
145. Lingria Antonio.
146. Ardito Vito.
147. Colosimo Antonio.
148. Rago Nicola.
149. Ocello Oreste.
150. Ficara Giuseppe.
151. Ambruosi Francesco.
152. Del Vecchio Lorenzo.
153. Patella Francesco.
154. Fornara Mario.
155. Benazzolli Edgardo.
156. Calò Pasquale.
157. Rizzuti Antonio.
158. Potenza Francesco.
159. Sarrica Michele.
160. Nota Giovanni.
161. Rossi Ernesto.
162. Amodio Riccardo.
163. Mastrogiovanni Andrea.
164. Calcagnini Mario.
165. Corallo Giuseppe.
166. Minicucci Santo.
167. Adamo Vincenzo.
168. Severino Gustavo.
169. Rotundo Roberto.
170. Panetta Antonio.
171. Campolmi Lorenzo.
172. Parlapiano Gaetano.
173. Celentano Giovanni.
174. Parisi Carmelo.
175. Milioni Giuseppe.
176. Papi Tommaso.
177. Maione Giovanni.
178. Leoni Domenico.
179. Basso Arcangelo.
180. Vigato Gino.
181. Pappalardo Armando.
182. Magarò Alfredo.
183. Milite Tommaso.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

(665) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*.
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.